

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)

(GU n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)

Vigente al: 11-12-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', provvede alla precisa individuazione delle attivita' oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e' necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneita' di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attivita' di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attivita' elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalita' indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o piu' attivita' di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2

Regimi amministrativi delle attivita' private

1. A ciascuna delle attivita' elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A puo' essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilita'» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) e' soppressa;

4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di

potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa al permesso di costruire;»;

c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente

quando l'intervento e' in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III e' cosi' ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attivita'»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita'»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilita'»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita' in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 e' inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita':

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta

esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attivita'» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unita' immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte

dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 e' abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e' condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e' corredata da»;

4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;

- 2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
- 3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».

2. Per le attivita' sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attivita' elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

- Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attivita'. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' o richiedere all'interessato di conformare le attivita' alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attivita', l'amministrazione puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attivita' oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e' convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attivita' e' subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui e' previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni e' convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione piu' la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato puo' allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attivita' che le prevedono (ad esempio, e' il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attivita' produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media

struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non puo' chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonche' informazioni o documenti gia' in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attivita' edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA.

- 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
- 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare
- 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare
- 1.4. Media struttura di vendita alimentare
- 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare
- 1.6. Grande struttura di vendita alimentare
- 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare
- 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare
- 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
- 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti
- 1.11. Forme speciali di vendita

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

- 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare
- 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare
- 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare
- 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- 3.1 Altre attivita' di somministrazione

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

6 SALE GIOCHI.

- 6.1 Esercizio di sale giochi
- 6.2 Esercizio di scommesse

7 AUTORIMESSE

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

11 PANIFICI

12 TINTOLAVANDERIE

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

14 ALTRE ATTIVITA'

SEZIONE II - EDILIZIA

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi

dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui e' necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

1.4. Emissioni in atmosfera

1.5. Gestione rifiuti

1.6. Inquinamento acustico

1.7. Scarichi idrici

1.8. Dighe

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es.		SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione	

	magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
2.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1 lett. d) e 7 D.Lgs. n. 114/1998,

		<p>compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
<p>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>
		<p>Comunicazione per subingresso</p>	<p>D.Lgs. n.</p>

5.	Subingresso	SCIA unica	<p>piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	114/1998, art. 26, c. 5
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
6.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di di esercizio		Per la vendita di specifici prodotti di cui	

7.	con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1198, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
8.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
9.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno		Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

10.	qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Comunicazione	relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R n. 151/2011 Allegato I, punto 69
11.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni) piu' SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. e) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di			

13.	servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
14.	<p>Apertura Ampliamento Trasferimento di sede</p> <p>di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	<p>Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA unica</p>	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8</p> <p>D.P.R n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

			<p>trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>
15.	<p>Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si</p>

			applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
16.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
17.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) piu' SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
18.	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

			incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
19.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione- Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) piu' SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi piu' SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. La notifica sanitaria deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9 D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

			di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
21.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.</p>
22.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
-----------	-----------------------	---	-----------------------

23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	<p>La comunicazione e' presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.</p> <p>Se l'attivita' di commercio all'ingrosso e' effettuata unitamente ad attivita' di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attivita'.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett a) e 5, c. 11</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1</p>
	<p>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.</p> <p>a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento</p>	a) SCIA unica	<p>a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>

			<p>incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
24.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
25.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	<p>Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1</p>

			<p>nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Se l'attivita' di commercio all'ingrosso e' effettuata unitamente ad attivita' di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attivita'.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>

26.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di attivita' soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
27.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

				<p>Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)</p>
			<p>Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.</p>	

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
29.	Vendita al minuto di alcolici in:			D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso piu' Comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	
			La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;	

			<p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività').</p>	
30.	<p>Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.</p> <p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita di farmaci</p>	<p>D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5</p> <p>D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>

			da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attivita').	
31.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:			D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e 9
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso piu' Comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato 1, punto 3, lett. b)
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.	
			La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attivita')	

			<p>In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
32.	<p>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso piu' comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>

			<p>del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, e' presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attivita').</p> <p>In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
33.	<p>Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p>	<p>a) SCIA condizionata</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande</p>	<p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22</p> <p>D.Lgs. n. 150/2012, art. 10</p>

b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	struttura di vendita piu' autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46
		<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorita' competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attivita' di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attivita').</p> <p>La Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	
		<p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	

34.	<p>Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale in:</p>			<p>L. n. 281/1963</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46</p>
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p>	<p>Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</p>
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso piu' SCIA	<p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p>	
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) SCIA	<p>c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.</p>	
			<p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorita'</p>	

			<p>competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio dell'attivita' di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attivita')</p> <p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
35.	<p>Vendita di oggetti preziosi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione/silenzio-</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la vendita di</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8</p>

	<p>vendita;</p> <p>c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.</p>	<p>assenso</p> <p>c) Autorizzazione/silenzio-assenso</p>	<p>oggetti preziosi;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attivita' di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attivita').</p> <p>La Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attivita' non puo' essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.</p>	<p>e 9</p>
<p>36.</p>	<p>Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p>	<p>a) SCIA condizionata</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18</p>

b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.	
		<p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attivita' di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attivita').</p>	
		<p>La Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	
		<p>Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata</p>	

			contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
37.	Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)			Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	

c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.
		L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attivita' di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.
		La Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

1.11. Forme speciali di vendita(1)

1.11.1 Vendita in spacci interni

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
38.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento		D.Lgs. n. 114/1998, art. 16
	Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o		D.Lgs. n. 59/2010, art. 66
			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento

	<p>imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi</p> <p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) SCIA</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
39.	<p>Subingresso</p> <p>Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di</p>			<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 66</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>

	soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi			sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
40.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

(1) La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, e' soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1

41.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4
	attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) in esercizio di vicinato:	a)	a)	
	1. non alimentare	1. SCIA	2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	
	2. alimentare	2. SCIA unica		
	b) in media struttura di vendita:	b)		
	1. non alimentare	1. Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	b) e c)	
	2. alimentare	2. Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.	
	c) in grande struttura di vendita:	c)		
	1. non alimentare	1. Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)		
	2. Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più'			

	2. alimentare	SCIA	<p>In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:</p> <p>a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL;</p> <p>b) e c) in media e grande struttura di vendita: contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	
42.	<p>Subingresso in attivita' effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:</p> <p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

			conte- stualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
43.	Cessazione di attivita' effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali gia' abilitati o in altre strutture

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
44.	Avvio dell'attivita' di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, art. 17 D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) SCIA	b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per	

	b) settore alimentare	b) SCIA unica	<p>notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.</p>	
45.	<p>Subingresso nell'attivita' di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici</p> <p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

			<p>alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.</p>	
46.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
47.	Avvio nell'attivita' di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 18</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 70/2003, art. 6</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento</p>

	<p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) SCIA</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
48.	<p>Subingresso in attivita' di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione</p> <p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

			allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
49.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori - alimentare e non alimentare (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
50.	Avvio dell'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori			D.Lgs. n. 114/1998, art. 19 D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) SCIA	b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica	

			<p>sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	
	<p>Nel caso di esercizio dell'attivita' tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunicazione dell'elenco degli incaricati:</p> <p>La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP al Questore.</p> <p>Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4</p>
<p>51.</p>	<p>Subingresso nell'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori</p>			<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 19 e 26, c. 5</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE</p>

	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	<p>b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	
52.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA(2)

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
53.	Avvio	Autorizzazione	L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 3</p> <p>D.Lgs. n. 42/2004, art. 52</p>

54.	Subingresso	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
55.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

(2) La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, e' soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
56.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
58.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
--	-----------	-----------------------	---	-----------------------

59.	Avvio	Autorizzazione piu' SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3
			L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
60.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
61.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Avvio	Autorizzazione piu' SCIA	<p>Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16</p> <p>D.Lgs. n. 42/2004, art. 52</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
63.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 42/2004, art. 52</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
64.	Cessazione	Comunicazione		<p>D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1</p>

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65.	<p>Apertura Trasferimento di sede Ampliamento</p> <p>Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) piu' SCIA</p>	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) piu' SCIA unica	a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza,	D.P.R. n. 59/2013

compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.

In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

b)
Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

b) Autorizzazione piu' SCIA

dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.

L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

			<p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	
66.	Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
67.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del</p>

<p>Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate</p>	<p>compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
<p>Apertura Trasferimento di sede Ampliamento</p>		<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
<p>Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p>	<p>a) SCIA per</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013</p>

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

a) SCIA unica

apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

b) SCIA condizionata

sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte-

			<p>stualmente alla SCIA. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione</p>	
v			<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	
68.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

3.1 Altre attivita' di somministrazione
(quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
69.	Attivita' di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
70.	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attivita' di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	<p>SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p>

			<p>presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
<p>Avvio Ampliamento Subingresso dell'attivita' di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti</p>				<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p>

	<p>musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) SCIA unica</p>	<p>a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e'</p>	<p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
--	--	----------------------	--	--

		necessaria la relativa concessione.
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con

l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.

L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

SCIA per avvio e subingresso dell'attivita' piu' SCIA per

D.P.R. n. 235/2001,
art. 2

71.	<p>Avvio Subingresso dell'attivita' di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p>	SCIA unica	<p>notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al RD. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>D.P.R. n. 917 del 22/12/1986</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
-----	--	------------	---	--

		applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
Avvio Subingresso			D.P.R n. 235/2001, art. 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
dell'attivita' di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio e subingresso dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione di impatto acustico:	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
		La notifica sanitaria deve essere	

presentata
compilando un
apposito
allegato della
SCIA unica,
che e'
trasmesso a
cura del SUAP
all'ASL.

Per la
notifica
sanitaria non
devono essere
richieste
asseverazioni.

La SCIA svolge
anche la
funzione di
autoriz-
zazione per i
fini di cui
agli articoli
16 e 86 TULPS.

Ai fini
dell'impatto
acustico, la
relativa
comunicazione
deve essere
presentata
compilando un
apposito
allegato della
SCIA unica

In caso di
attivita' che
prevede anche
un'occu-
pazione di
suolo
pubblico, e'
necessaria la
relativa
concessione.

Per la vendita
di specifici
prodotti di
cui alla
sottosezione
n. 1.10, si
applicano
regimi ammini-
strativi ivi
previsti.

b) SCIA per
avvio e subin-
gresso
dell'atti-
vita' piu'

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

b) SCIA condizionata

SCIA per notifica sanitaria piu' nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.

L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio

			<p>del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
72.	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p> <p>dell'attivita' di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal</p>	<p>Autorizzazione piu' SCIA</p>	<p>Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p>

<p>Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p>	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p>
	<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86</p>
	<p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	<p>D.P.R. n. 917/1986 (TUIR - Testo unico delle imposte dei redditi)</p>
	<p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p>	<p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
<p>Avvio Subingresso Ampliamento dell'attivita' di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni</p>		

nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

a) Autorizzazione piu' SCIA unica

a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L. n. 447 del 1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

		<p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria piu' nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP</p>
	<p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>b) Autorizzazione piu' SCIA</p>

all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.

L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si

			<p>applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
73.	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p> <p>dell'attivit� di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunit� religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	SCIA unica	<p>SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivit� pi� SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che � trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

		<p>un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
<p>Avvio Subingresso Ampliamento dell'attivita' di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) SCIA unica</p>	<p>a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

b) SCIA per avvio, subingresso e

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

b) SCIA condizionata

ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.

L'attività

			<p>non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
74.	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p> <p>delle attivita' di sommini-</p>	SCIA unica	<p>SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica,</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett h)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p>

	strazione nei mezzi di trasporto pubblico		<p>che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
--	---	--	--	--

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Strutture ricettive	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 66</p>

			<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di strutture con piu' di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	
76.	Stabilimento balneare - Avvio dell'attivita'	SCIA previa concessione demaniale	<p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione</p> <p>In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2</p>
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attivita' con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	<p>SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La concessione demaniale resta disciplinata</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di</p>

		<p>dalle norme del codice della navigazione</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	<p>cui al R.D. n. 773/1931, art. 86</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
Stabilimento balneare - Avvio dell'attivita' con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di			<p>L. n. 447 /1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p>

strumenti musicali:		a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attivita' piu' comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica previa concessione demaniale	Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata previa concessione demaniale	La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione. In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi. b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attivita' piu' nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del	

		<p>relativo nulla osta.</p> <p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.</p> <p>In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
--	--	--	--

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77.	Attivita' di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o			D.P.R. n. 59/2013

	<p>utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>Ai fini dell'impatto acustico:</p> <p>a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.</p> <p>b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	
78.	<p>Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica</p>

	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione piu' comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>elimina la necessita' del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.</p> <p>a) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013</p>
			L'istanza deve	

79.	<p>Attivita' di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) Autorizzazione piu' comunicazione</p> <p>b) Autoriz-</p>	<p>essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</p> <p>a) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2.</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013</p>
-----	---	--	--	--

	zonizzazione	zazione	<p>impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	
80.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività'.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p>	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza e' allegata la relazione asseverata che elimina la necessita' del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2</p> <p>L.n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013</p>

<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione piu' comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	
<p>In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi</p>		<p>Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' SCIA per</p>	

	<p>genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.</p>	<p>Autorizzazione piu' SCIA</p>	<p>prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>
81.	<p>Spettacolo viaggiante fino a 200 persone</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) Autorizzazione piu' comunicazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>a) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attivita' di</p>	<p>L.n. 337/1968</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013</p>

	superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
82.	Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione. a) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico;	L. n. 337/1968 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	<p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>
--	--	-------------------	---

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83.	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP.</p> <p>Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110</p>

		<p>gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p> <p>In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attivita' destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8</p> <p>D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 65</p>	
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione	<p>L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p> <p>In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, e' necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.</p>	L. n. 388/2000, art. 38 c. 1
84.	Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autorizzazione	L'istanza e' presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110

		<p>Successivamente al rilascio dell'auto-rizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, e' necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.</p> <p>In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attivita' destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>
--	--	--	--

6.2 Esercizio di scommesse

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85.	Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione piu' SCIA	<p>Autorizzazione per avvio dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88</p>

		<p>direttamente al Questore.</p> <p>L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p> <p>Prima dell'avvio dell'attivita' occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011</p>
--	--	---	---------------------------

7 AUTORIMESSE (3)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
86.	Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R n. 480/2001</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75</p>
	Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi piu' AUA per scarico acque:</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.</p> <p>D.P.R. n.</p>

		<p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA , che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.</p> <p>La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.</p>	<p>59/2013</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75</p>
--	--	---	---

(3) Le attivita' di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insalubre" di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attivita'.

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Installazione ed esercizio di nuovo impianto;	Autorizzazione/Silenzio assenso	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti piu' SCIA per	D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e

87.	Esercizio provvisorio; Aggiunta carburanti in impianti esistenti.	(decorsi 90 gg.) piu' SCIA	prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	3 D.P.R. n. 151/2011
	Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti piu' AUA per scarico acque: In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA e' presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente. La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
88.	Trasferimento di titolarita' Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarita'	Comunicazione	Comunicazione per trasferimento di titolarita', subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarita') piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarita', la trasmette a Regione e Ufficio	D.Lgs. n. 32/1998, art. 1, c. 4, 6 e 6-bis D.P.R. n. 151/2011

			<p>Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
--	--	--	---	--

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI (4)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
89.	<p>Esercizio di attivita'</p> <p>Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti</p> <p>Con impatto acustico:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni</p>	<p>a) SCIA unica</p>	<p>a) SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.</p> <p>b) SCIA per avvio dell'attivita'</p>	<p>L. n. 224/2012</p> <p>D.P.R. n. 558/1999, art. 10</p> <p>D.Lgs. n. 112/1998, art. 22</p> <p>L. n. 122/1992</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R n. 59/2013</p>

<p>superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>b) SCIA condizionata</p>	<p>piu' nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	
<p>Prevenzione incendi in caso di:</p> <p>a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;</p> <p>b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punti 53 e 54</p>
<p>Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine</p>			

<p>agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg(5)</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II</p>
		<p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di piu' autorizzazioni, e' presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facolta' di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.</p>	<p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)</p>
		<p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p>	
		<p>In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	
<p>Emissioni in</p>			

<p>atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.</p> <p>La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)</p>
<p>Subingresso Officine di</p>		<p>In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni</p>	<p>L. n. 224/2012</p> <p>D.P.R. n. 558/1999, art. 10</p> <p>D.Lgs. n. 112/1998, art. 22</p> <p>D.P.R. n. 387/1994</p> <p>L. n. 122/1992</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p>

90.	autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti	Comunicazione	sonore, devono essere presentate al SUAP.	D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso piu' comuni- cazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54

(4) Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attivita'.

(5) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91.	Apertura Trasferimento di sede	SCIA		L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4
	Attivita' di acconciatore (parrucchiere e barbiere)		SCIA per apertura,	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2

	Apertura Trasferimento di sede	SCIA condizionata	trasferimento di sede dell'attivita' piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
	Attivita' di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attivita' per		L'istanza di AUA e' presentata conte- stualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente. La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4
92.	Attivita' di estetista	SCIA		L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c. 1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2

11 PANIFICI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
93.	Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2 Regola- mento n. 852/2004/CE

		<p>presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
<p>Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialita' superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74</p>
<p>Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno(6)</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di piu' autorizzazioni, e' presentata al SUAP.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, parte II</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)</p>

			<p>Resta ferma la facolta' di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	
	<p>Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.</p> <p>La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)</p>

			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.	
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attivita'	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' AUA per scarico acque: L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente. La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013

(6) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

12 TINTOLAVANDERIE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
94.	Attivita' di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	SCIA		L. n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79

<p>In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74</p>
<p>Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per scarico acque:</p> <p>L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.</p> <p>La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
<p>Autorizzazione generale alle emissioni in</p>			

<p>atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso(7)</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e parte VII, Allegato III alla Parte V</p>
		<p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di piu' autorizzazioni, e' presentata al SUAP.</p>	
		<p>Resta ferma la facolta' di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.</p>	
		<p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p>	
		<p>In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	

 (7) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
95.	Avvio dell'attivita'	SCIA		
	In caso di tipografie e litografie impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere	D.P.R. n. 59/2013

		<p>presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76
In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per scarico acque:</p> <p>L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.</p> <p>La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss.</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
Autorizzazione generale alle			

<p>emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg(8)</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V</p>
		<p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di piu' autorizzazioni, e' presentata al SUAP.</p>	<p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)</p>
		<p>Resta ferma la facolta' di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p>	
		<p>In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	

<p>Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.</p> <p>La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett b)</p>
--	--------------------------	--	--

(8) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

14 ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		<p>La SCIA svolge anche la funzione di autoriz-</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui</p>

96.	Locali di stallaggio	SCIA	zazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS.	al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4
97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	E' necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
98.	Autoscuole	SCIA		D.Lgs. n. 285/1992, art. 123 D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole
99.	Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8 D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di	

101.	Facchinaggio	SCIA	commercio, o direttamente alla Camera di commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 L. n. 57/2001, art. 17 D.M. 221/2003 D.Lgs. n. 59/2010, art. 72
102.	Attivita' di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 Decreto del Ministero della Sanita' del 5/09/94 D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Esercizio di una stalla di sosta	Autorizzazione	L'istanza e' presentata al Comune competente.	D.P.R. n. 320/1954 art. 17
			La SCIA e'	

103.	Impresa di pulizie, disinfezione, disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b) D.M. n. 274/1997 L. n. 82/1994
104.	Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	Autorizzazione (se prevista da legge regionale)	Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL. In caso di un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Norme regionali Regolamentazione comunale D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67
105.	Agenzie di pubblici incanti Agenzie matrimoniali Agenzie di pubbliche relazioni	Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
106.	Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c.6

				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115
107.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione	La Comunicazione e' presentata al SUAP	D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attivita' soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attivita' libere, i casi in cui e' necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna e' indicato "CILA e SCIA piu' autorizzazioni" o "SCIA unica", anziche' SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto "comunicazioni" con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia "condizionata" del titolo, anche per le fattispecie in questione.

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in		Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1,

1.	efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attivita' edilizia libera	sottosezione 1.3 della sezione II)	lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
2.	<p>Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW</p> <p>Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW</p>	Attivita' edilizia libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)</p>	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)
	<p>Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico</p>			

3.	<p>urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non alterino la volumetria complessiva degli edifici e - non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso - non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio - non riguardino le parti strutturali dell'edificio 	CILA(9)	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis</p>
4.	<p>Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio 	SCIA(10)	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)</p>
	Restauro e			

5.	<p>risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p>	CILA(11)	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,</p>
6.	<p>Restauro e risanamento conservativo (pesante) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora</p>	SCIA(12)	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e), art. 22, c. 1, lett. b)</p>

	<p>riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio</p>			
7.	<p>Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"</p> <p>Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.</p> <p>Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la</p>	SCIA	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)</p>

stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:

- non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che

- non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:

1. non aumenti il volume complessivo

<p>2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati</p> <p>3. non modifichi i prospetti dell'edificio</p> <p>4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico</p> <p>Intervento di demolizione e ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none">- stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica- stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs. n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)- senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.			
		<p>Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza e' presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>Nel caso in cui l'autoriz-</p>	

8.	<p>Ristrutturazione (cosiddetta "pesante") Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente - e comportino: <ol style="list-style-type: none"> 1. aumento del volume complessivo 2. modifiche al prospetto dell'edificio 3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico 	<p>Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione</p>	<p>zazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)</p>
9.	<p>Nuova costruzione di manufatto edilizio</p>	<p>Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1. L'istanza e'</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1 lett. e.1) e 20</p>

	Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.		presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
10.	<p>Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo</p> <p>Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto</p>	SCIA alternativa all'autorizzazione	<p>Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>Nel caso in cui la segnalazione</p>	D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)

	<p>di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo - che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive 		<p>si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.</p>	
11.	<p>Ampliamento fuori sagoma</p> <p>Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenti quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.</p>	<p>Autorizzazione(13)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20</p>
			<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si</p>	

12.	<p>Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria</p> <p>Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.</p>	<p>Autorizzazione(14)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20</p>
13.	<p>Realizzazione di infrastrutture e impianti</p> <p>Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.</p>	<p>Autorizzazione(15)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20</p>
14.	Torri e tralicci	<p>Autorizzazione(16)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20</p>

	<p>Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.</p>		<p>del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	
15.	<p>Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi</p> <p>Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili - che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la 	<p>Autorizzazione(17)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20</p>

	<p>sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di settore.</p>			
16.	<p>Manufatti leggeri in strutture ricettive</p> <p>Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove</p>	Attivita' libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)</p>

	previsto, paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di settore.			
17.	<p>Realizzazione di pertinenze</p> <p>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero - che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. 	<p>Autorizzazione(18)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20</p>
			Nel caso in cui	

18.	<p>Depositi e impianti all'aperto</p> <p>Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.</p>	<p>Autorizzazione(19)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20</p>
19.	<p>Nuova costruzione (clausola residuale)</p> <p>Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria,</p>	<p>Autorizzazione(20)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20</p>

	Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia			
20.	Ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Autorizzazione(21)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
21.	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: purche':	Attivita' libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)

	<p>- non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero</p> <p>- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio</p>			
22.	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)</p> <p>Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:</p> <p>- comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero</p> <p>- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio</p>	CILA	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis</p>
23.	<p>Attivita' di ricerca nel sottosuolo</p> <p>Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.</p>	Attivita' libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)</p>

	<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- che siano eseguite in aree esterne al centro edificato</p>			
24.	<p>Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.</p>	Attività libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)</p>
25.	<p>Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p>	Attività libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)</p>
26.	<p>Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee</p> <p>- Destinate ad</p>	Comunicazione	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)</p>

	<p>essere immediatamente rimosse al cessare della necessita'</p> <p>- e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni</p>			
27.	<p>Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati</p>	Attivita' libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)</p>
28.	<p>Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici</p> <p>I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	Attivita' libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)</p>

	- al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.			
29.	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	Attivita' libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quinquies)
	CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto		Nel caso in cui la CILA riguarda interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi,	D.P.R. n.

30.	<p>legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001..</p>	CILA(22)	vedi sotto-sezione 1.2.	380/2001, art. 6-bis, c. 1
31.	<p>Attivita' di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)</p> <p>Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <p>- che siano eseguite in aree interne al centro edificato</p>	CILA(23)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
32.	<p>Movimenti di terra non inerenti all'attivita' agricola</p> <p>Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <p>- non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-</p>	CILA(24)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

	pastorali			
33.	<p>Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)</p> <p>Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <p>- che presentano strutture in muratura</p>	CILA(25)	<p>Nel caso in cui la CILA riguarda interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1</p>
34.	<p>Realizzazione di pertinenze minori</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <p>- che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale</p>	CILA	<p>Nel caso in cui la CILA riguarda interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1</p>
			<p>Nel caso in cui la SCIA riguarda interventi per i quali sono necessari altri titoli</p>	<p>D.P.R. n.</p>

35.	<p>Varianti in corso d'opera a permessi di costruire</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Varianti in corso d'opera che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non incidono sui parametri urbanistici 	SCIA	abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.	380/2001, art. 22, commi 2 e 7
-----	--	------	--------------------------------------	--------------------------------

	<p>- non incidono sulle volumetrie</p> <p>- non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia</p> <p>- non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni</p> <p>- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire</p>			
36.	<p>Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>Elementi costitutivi</p>	<p>SCIA (anche a fine lavori)</p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 308/2001, art. 22, c. 2-bis</p>

	<p>della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale</p>			
37.	<p>Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permessi di costruire.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <p>- che configurano una variazione essenziale</p>	<p>Autorizzazione (26) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis</p>
38.	<p>Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico</p> <p>Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro</p>	<p>Autorizzazione (27) /</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4</p>

	<p>previsione da parte delle leggi regionali,</p> <p>- tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</p> <p>a) residenziale;</p> <p>a-bis) turistico-ricettiva;</p> <p>b) produttiva e direzionale;</p> <p>c) commerciale;</p> <p>d) rurale.</p>			
40.	<p>Permesso di costruire in sanatoria</p> <p>Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p>	Autorizzazione	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	D.P.R. n. 380/2001, art. 36

	<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi edilizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformita' da essa; - se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda 			
41.	<p>SCIA in sanatoria</p> <p>Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi edilizi</p>	SCIA	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 37</p>

- realizzati in assenza di SCIA , o in difformita' da essa,			
- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione			

(9) Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attivita' edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

(10) Vd. Nota n. 9.

(11) Vd. Nota n. 9.

(12) Vd. Nota n. 9.

(13) Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire e' ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

(14) Vedi nota n. 13.

(15) Vedi nota n. 13.

(16) Vedi nota n. 13.

(17) Vedi nota n. 13.

(18) Vedi nota n. 13.

(19) Vedi nota n. 13.

(20) Vedi nota n. 13.

(21) Vedi nota n. 13.

(22) Vedi nota n. 9.

(23) Vedi nota n. 13.

(24) Vedi nota n. 13.

(25) Vedi nota n. 13.

(26) Vedi nota n. 13.

(27) Vedi nota n. 13.

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		L'istanza di autorizzazione, conte-	

43.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	stualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3- Allegato I, attivita' categorie B e C
44.	Attivita' di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione piu' autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
			L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere	

45	<p>Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.</p>	Autorizzazione	<p>presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
46.	<p>Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.</p>	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	D.P.R. n. 139/2010
	<p>Interventi edilizi in zone classificate</p>		<p>La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per</p>	

47.	come localita' sismiche a bassa sismicita'	Autorizzazione piu' SCIA	la presentazione della relativa istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
48.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita'	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle	

	<p>Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923</p>
<p>51.</p>	<p>Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. n. 523/1904</p>
			<p>(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorita' amministrativa rilasciare il titolo</p>	

52.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	<p>edificatorio solo al soggetto che sia gia' concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti e' indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", e' previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 8</p> <p>Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49</p>
-----	---	----------------	--	---

D.Lgs. n.
42/2004,
art. 142,

L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. E' possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle

	<p>Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 374/1990, art. 19</p>
<p>54.</p>	<p>Interventi da realizzare in aree naturali protette</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>L. n. 394/1991, art. 13</p>
			<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla</p>	

55.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
56.	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico	Autorizzazione piu' a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	La documentazione o l'istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
			La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze	

57.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Autorizzazione piu' Comunicazione asseverata	previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
58.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Autorizzazione piu' Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attivita' categorie B e C

60.	Attivita' di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	CILA/SCIA piu' autorizzazione/silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
61.	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
62.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010
	Interventi edilizi in zone classificate come localita'		La segnalazione deve essere presentata compilando un	D.P.R. n.

63.	sismiche a bassa sismicita'	SCIA unica	apposito allegato della SCIA unica.	380/2001, art. 93
64.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita'	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
65.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
66.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
			L'istanza di autorizzazione	

67.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA piu' autorizzazione	deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
68.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	CILA/SCIA piu' autorizzazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorita' amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia gia' concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti e' indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", e' previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice,	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142

dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).

L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.

E' possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto-

69.	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	CILA/SCIA piu' autorizzazione	rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
70.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
71.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
72.	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011

		b) CILA/SCIA piu' autoriz- zazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zoniz- zazione)	previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza del servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
73.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	SCIA Unica	La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla SCIA Unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1
74.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	SCIA Unica	La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui e' necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011,		L'istanza di autoriz- zazione e' presentata allo sportello unico del	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attivita' categorie B e

75.	categorie B e C	Autorizzazione	Comune	C
76.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione/ Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77.	Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
78.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 139/2010
79.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	La segnalazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
81.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
			L'istanza di	

82.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
83.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
84.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142
85.	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
86.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	L. n. 394/1991, art. 13
87.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
88.	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6

		b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)		D.P.R. n. 227/2011
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comunicazione e' presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91.	Agibilita' Ai fini dell'agibilita', la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio	SCIA		D.P.R. n. 380/2001, art. 24

	energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.			
92.	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 65
93.	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001
94.	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione		D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5
95.	Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Comunicazione		D.P.R. n. 162/1999, art. 12

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza: - Eolico > 60 kW - Fotovoltaico > 20 kW	Autorizzazione		D.Lgs. n. 387/2003, art. 12

	<p>- Biomasse > 200 kW</p> <p>- Biogas > 250 kW</p> <p>- Idroelettrico e geotermico > 100 kW(28)</p>			
97.	<p>Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia</p>	<p>SCIA(29)</p>	<p>I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione</p>	<p>D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5</p>
98.	<p>Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili</p>	<p>Comunicazione(30)</p>		<p>D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11</p>
99.	<p>Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;</p> <p>b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;</p> <p>c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22</p>	<p>Comunicazione</p>		<p>D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1</p>

	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.			
100.	<p>Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;</p> <p>i.. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p>	Comunicazione		<p>D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1</p>
	<p>Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di</p>			<p>D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5</p>

101.	acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001, art. 6
102.	Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Autorizzazione/ silenzio assenso		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
103.	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unita' di microco- generazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis
104.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
105.	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 125

del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione;

(29) Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

(30) Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis
	Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-octies
2.	Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.	Autorizzazione/Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies c.1
3.	Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, c. 4

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	<p>Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA:</p> <p>- elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006;;</p> <p>- elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;</p>	Autorizzazione	<p>Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.</p> <p>Per i procedimenti</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III</p> <p>D.M. n. 52/2015</p>

- modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;

- elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome", l'autorita' competente valuti

relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento

	che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente.			
5.	<p>Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilita' alla VIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; - le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente; - elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la 	Autorizzazione	<p>Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilita' comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all'art 5 del DPR 357/97</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art. 20</p> <p>D.M. n. 52/2015</p>

verifica di assoggettabilita' a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome";			
--	--	--	--

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>6. Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:</p> <p>a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;</p> <p>c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui</p>	Autorizzazione	E' fatta salva la possibilita', per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attivita' soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale	D.P.R. n. 59/2013, art. 3

	<p>all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;</p> <p>f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;</p> <p>g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>			
7.	<p>Modifica sostanziale di impianto AUA</p> <p>Rinnovo dell'AUA</p>	<p>Autorizzazione</p>		<p>D.P.R. n. 59/2013, art. 6</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 5</p>
8.	<p>Modifica non sostanziale di impianti AUA</p>	<p>Autorizzazione/ Silenzio assenso</p>		<p>D.P.R. n. 59/2013, art. 6</p>

1.4. Emissioni in atmosfera

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni</p>	

9.	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera • trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera • modifica sostanziale di uno stabilimento esistente • rinnovo dell'auto-rizzazione alle emissioni in atmosfera 	Autorizzazione	<p>insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>R.D. n. 1265/1934, art. 216</p>
10.	Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11.	Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione/Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
12.	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione 	Autorizzazione/Silenzio assenso	<p>Nel caso di impianti o attivita' in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione puo' o deve essere acquisita nell'ambito dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo e' acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V</p>

<ul style="list-style-type: none"> • modifica <p>di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale</p>		<p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I</p>
---	--	---

1.5. Gestione rifiuti

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13.	<p>Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:</p> <p>a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;</p> <p>b) categoria 2-bis; produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta</p>	Autorizzazione		<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 212</p> <p>D.M. n. 120/2014, art. 15</p>

chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali,

nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

i) categoria 9: bonifica di siti;

l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per:

- aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni

- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno

imprese che effettuano la raccolta e trasporto

D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5

D.M. n. 120/2014, art. 16, lett a), b), c)

	di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65			
14.	Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Prosecuzione delle attivita' in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.	Comuni- cazione		D.M. n. 120/2014, art. 22 D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1 D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3
15.	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. Rinnovo dell'auto- rizzazione all'esercizio di un	Autoriz- zazione	Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4. Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto. Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 e' compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte	D.Lgs, n. 152/2006, art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19

impianto di smaltimento/recupero rifiuti.		seconda del D.Lgs. n. 152/06)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12
Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/ recupero rifiuti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

1.6. Inquinamento acustico

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
16.	Attivita' rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documen- tazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autoriz- zazione		L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
17.	Attivita' rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documen- tazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comuni- cazione		L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
	Valutazione previsionale del			

18.	clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di: a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art 8 della L. n. 447/1995.	Comuni- cazione		L. n. 447/1995, art. 8, c. 3
19.	Svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso compori l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite.	Autoriz- zazione		L. n. 447/1995, artt. 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Nuovo Scarico di acque reflue industriali recapitante e rinnovo - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo	Autoriz- zazione		D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124-125
21.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento dell'attivita' • Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/ edificio/stabilimento • Ampliamento, ristruttur- 	Autoriz- zazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12

	<p>turazione dell'insediamento/edificio/stabilimento</p> <p>da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente</p>			
22.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento dell'attivit� • Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento • Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento <p>da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente</p>	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
23.	<p>Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante</p> <p>- in rete fognaria pubblica</p> <p>- in corpo idrico superficiale o sul suolo</p>	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 8
24.	<p>Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili</p>	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
25.	<p>Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione</p>	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
	<p>Scarico in mare dei materiali derivanti da attivit� di prospezione, ricerca e coltivazione di</p>			D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5

26.	giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autoriz- zazione	D.M. 28 luglio 1994
-----	--	---------------------	------------------------

1.8. Dighe

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
27.	Operazioni di invaso, sghiaimento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe	Autoriz- zazione/ Silenzio assenso	Qualora l'invaso artificiale o la diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimita', e' necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso e' necessario procedere ad autoriz- zazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo	Autoriz- zazione/ Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
	Immersione in mare			

29.	di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett. a) e 2 D.M. n. 173/2016
30.	Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e l'innocuita' ambientale	Autorizzazione	Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1 e 3
31.	Movimentazione dei fondali marini connessa all'attivita' di posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione	Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali e' acquisita nell'ambito del procedimento di VIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 5 e 5-bis
32.	Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33.	Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 110
34.	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 112, c. 1 D.L. n. 5046/2016

